

Art. 48
Medicine complementari

1. Per valorizzare la sicurezza e la qualità di tutte le prestazioni sanitarie la Provincia promuove l'istituzione, da parte degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonché dei medici veterinari, di elenchi dei rispettivi iscritti che esercitano le seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia;
- d) medicina antroposofica.

2. Se gli elenchi indicati nel comma 1 sono istituiti la Giunta provinciale, d'intesa con gli ordini professionali interessati, definisce:

a) i criteri per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi e odontoiatri nonché dei medici veterinari che praticano le medicine complementari previste dal comma 1;

b) i criteri per il riconoscimento dell'attività svolta prima della data di entrata in vigore di questa legge;

c) i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria nelle singole discipline di medicina complementare previste dal comma 1, ferma restando la validità dei titoli, diplomi o attestati ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

d) le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati nella materia prevista da questo articolo;

e) le modalità di monitoraggio delle attività previste dal comma 1, allo scopo di garantirne la sempre maggiore qualità e sicurezza, nonché l'effettiva qualificazione dei soggetti che le pongono in essere.